

REGOLAMENTO (CE) N. 1820/96 DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 1996****che stabilisce misure autonome e transitorie agli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per alcuni prodotti agricoli trasformati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro degli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità europea, da un lato, e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia, dall'altro, a questi paesi sono state accordate concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è opportuno adeguare tali concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio esistenti in materia di prodotti agricoli trasformati tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia da un lato e la Lituania, la Lettonia e l'Estonia dall'altro;

considerando che la decisione del Consiglio del 19 giugno 1995 che adotta direttive di negoziato per adattare, in seguito all'ampliamento, gli accordi europei, gli accordi di libero scambio e gli accordi sui contingenti tariffari per alcuni vini, segnala che la linea da seguire per adattare gli accordi sui prodotti agricoli trasformati con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia deve tenere conto dell'ampliamento dell'Unione europea e allineare le preferenze su quelle assegnate ai paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che il regolamento (CE) n. 3064/95⁽¹⁾, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati previste dagli accordi europei al fine di tener conto

dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è stato prorogato dal regolamento (CE) n. 1534/96⁽²⁾;

considerando che si sono conclusi i negoziati per il miglioramento delle concessioni approvate a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; che le nuove concessioni dovranno costituire oggetto di una decisione di ciascun comitato misto, secondo gli accordi; che, tuttavia, nulla osta al beneficio immediato a titolo provvisorio e autonomo delle nuove concessioni;

considerando che, a tale scopo, sono in corso negoziati con tali paesi terzi per concludere dei protocolli addizionali agli accordi suddetti;

considerando che, tuttavia, non si è potuto far entrare in vigore tali protocolli addizionali; che, in queste condizioni e ai sensi degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta di adottare le misure per ovviare a tale situazione; che tali misure devono consistere in contingenti tariffari comunitari autonomi che riprendano le concessioni tariffarie preferenziali concesse dalle Comunità, o in caso contrario, le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, i prodotti originari della Lituania di cui all'allegato I sono soggetti ai contingenti tariffari e ai dazi preferenziali ivi indicati. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 1.